



**COMMISSARIO AD ACTA**

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

**DECRETO**

**N. 43**

**IN DATA 06-03-2026**

**OGGETTO: ART. 12 E 12 BIS, L.R.N.18/08 SS.MM.II. "CENTRO POLISPECIALISTICO VILLA SAN GIUSEPPE - CASA DELL'AUTISMO", SITO NEL COMUNE DI PETACCIATO (CB), IN CONTRADA MARINELLE, S.N.C. - VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "HAPPY LIFE SRL" - CONTRADA MARINELLE S.N.C. - PETACCIATO (CB).  
PROVVEDIMENTI.**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE COLITTI

Il Direttore del Servizio  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E  
ACCREDITAMENTO

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

---

## **IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**

**RICHIAMATA** la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

**VISTA** la legge regionale 23 Marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "*organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali*" ( pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "*ordinanze emergenziali statali in deroga*" ossia "*misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro*" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "*fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile*" (pag.11-12 della sentenza);

### **VISTI:**

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

**RICHIAMATO** il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.";

**VISTA** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

**VISTA** l'Intesa Stato-Regioni concernente il documento: "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento in attuazione dell'art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010/2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3.12.2009)" sancita dalla Conferenza Permanente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che

prevede l'istituzione di un sistema uniforme nazionale;

**VISTA** l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 32/CSR del 19 febbraio 2015) ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

**VISTA** la Legge Regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private." e s.m.i. ed in particolare gli artt. 17 che disciplina il procedimento di accreditamento istituzionale ivi compresa, la durata, il rinnovo; l'art. 21 rubricato: "Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale" e l'art. 30 rubricato: "Disposizioni transitorie e finali" come modificato dalla L.R. 1 del 30 aprile 2020, art. 12, comma 7";

**VISTA** la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 e s.m.i. "Riordino del Servizio sanitario regionale";

**RICHIAMATO** il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitarie";

**RICHIAMATO** il decreto commissariale n. 36 del 23.06.2017 recante: "DCA n. 4 del 31/01/2017 "L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". "Manuale di Autorizzazione", Manuale di Accreditamento" e Manuale delle Procedure". Approvazione". Modifiche ed integrazioni";

**RICHIAMATO** altresì il decreto commissariale n. 36 del 01.12.2022 recante: "Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione", che modifica in parte qua il DCA n. 36/2017, lasciando invariata la disciplina concernente i requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al DCA n. 36/2017;

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 27 del 20.04.2020: "DCA 8 del 04/02/2020 recante: "DCA n. 43 del 16.04.2018. Criteri per il funzionamento degli Organismi Tecnicamente Accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 32/CSR). Istituzione Elenco Regionale Valutatori. Annullamento e sostituzione. Abrogazione e sostituzione.";

**VISTO** il DCA n. 80 del 03.05.2024 ad oggetto: "Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamento";

**RICHIAMATO** l'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare:

- il comma 1, "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate (...) subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza";

- il comma 2, "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8 quinquies";

- il comma 3, lettera b), "la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate";

**CONSIDERATO** inoltre che, la legge 5 agosto 2022, n. 118:

- all'art. 15, comma 1 lettera a), ha sostituito l'art. 8-quater, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo che l'accreditamento possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con Decreto del Ministro della Salute;

- all'art. 15, comma 1 lettera b), n. 1), ha introdotto il comma 1-bis all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai sensi del quale i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni

di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare; la selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

**RICHIAMATA** l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 258/CSR);

**PRESO ATTO** del D.M. 19 dicembre 2022 *“Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”* (GU Serie Generale n.305 del 31 dicembre 2022);

**VISTO** il DCA n. 104 del 21.06.2024 ad oggetto: *“DCA n. 12 del 24-03-2022 -Legge 18 agosto 2015, n. 134 - Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”. Legge Regionale 24 giugno 2008, n. 18 e ss.mm.ii. - artt. 8 e ss. requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività sanitaria di strutture deputate all'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo. approvazione”. Annullamento e sostituzione.”;*

**PRESO ATTO** in particolare delle proroghe di termini e disposizioni in materia di accreditamento e personale, ai sensi dell'Art 36 della legge n. 193 del 16/12/2024, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” e articolo 4, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 202 del 27/12/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”* convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2025, che ha sostituito il comma 7-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 30/12/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23/02/2024;

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 77 del 27.03.2025, recante: *“Tariffario regionale per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private del servizio sanitario regionale. Provvedimenti.”*, con il quale sono state definite le tariffe che le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, dovranno corrispondere per l'effettuazione delle verifiche finalizzate al rilascio della sussistenza/mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale;

**PRESO ATTO** del Decreto del Commissario ad Acta n. 198 del 30.12.2025 ad oggetto: *“Approvazione dell'applicativo software per la digitalizzazione delle istanze di autorizzazione e accreditamento. Integrazioni al DCA n.36/2022, rubricato: “Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione”. provvedimenti.”*, con il quale è stato approvato l'applicativo software attraverso il quale i soggetti interessati potranno presentare la domanda di autorizzazione, di accreditamento e di voltura, attraverso il link reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise, comprensivo della documentazione utile alla formulazione delle istanze;

**PRESO ATTO** del DCA n. 17 del 29.01.2026, ad oggetto: *“DCA n. 198 del 30.12.2025 - Rettifica data per inizio presentazione istanze.”*

**VISTO** in particolare, della succitata Legge Regionale n. 18 del 24.06.2008:

- l'Art. 12, comma 1 – rubricato: *“L'autorizzazione è trasmissibile previo assenso della struttura competente della Regione, che provvede alla relativa voltura, solo in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello autorizzato”;*
- l'art. 12 bis rubricato: *“L'accreditamento istituzionale è trasmissibile, previo assenso della struttura competente della Regione, che provvede alla relativa voltura, in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello accreditato, ferme restando le condizioni ed il possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 16 della presente legge.”;*

**VISTI e RICHIAMATI:**

- la Determinazione del Direttore Generale Salute n. 265 del 21.12.2018, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, in favore del “Centro Polispecialistico Villa San Giuseppe Casa dell'Autismo”, sito nel Comune di Petacciato, in Contrada Marinelle, s.n.c., per le attività sanitarie ambulatoriali per trattamenti intensivi/estensivi di natura riabilitativa socio/riabilitativa e assistenziali per soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto e semiresidenziale/centro diurno, per n. 20 utenti;
- il DCA n. 31 del 07.03.2024, con il quale è stato rilasciato, l'Accreditamento Istituzionale in favore del “Centro Polispecialistico Villa San Giuseppe Casa dell'Autismo”, con sede nel Comune di Petacciato, in Contrada Marinelle, s.n.c., come struttura residenziale, con una dotazione di n. 20 posti letto e semiresidenziale/centro diurno, per n. 20 utenti, per soggetti affetti dall'autismo;

**VISTA** la nota acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 23384/2026 del 18-02-2026 e successiva integrazione con prot. n. 31078/2026 del 05-03-2026, concernente l'istanza per la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, del “Centro Polispecialistico Villa San

Giuseppe - Casa dell'Autismo" (P.I. 01806990709), con sede in Petacciato (CB), in Contrada Marinelle s.n.c., in favore della Società a Responsabilità Limitata "HAPPY LIFE SRL" (P.I. 01889370670), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Guido Zidaric (C.F. ZDRGDU69P03F880E), con sede legale in Controguerra (TE), Contrada Piane Tronto n. 48, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 12-bis, della Legge Regionale n. 18/2008 e ss.mm.ii., quale struttura residenziale per una dotazione di n. 20 posti letto e semiresidenziale per una dotazione di n. 20 posti, destinata a soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico;

**PRESO ATTO** della documentazione allegata alle succitate comunicazioni e, in particolare:

ù atto costitutivo della società a responsabilità limitata "HAPPY LIFE S.r.l." (P.I. 01889370670), con sede legale in Controguerra (TE), Contrada Piane Tronto n. 48, in persona del legale rappresentante Sig. Guido Zidaric (C.F. ZDRGDU69P03F880E), rogito n. 246180/6150 del 04.02.2014 a ministero del Notaio Dott. Biagio Ciampini, nonché del successivo verbale di ampliamento dell'oggetto sociale e del capitale sociale, registrato a San Salvo (CH) in data 02.02.2026 (rep. n. 76571, racc. n. 33805), a ministero del Notaio Dott. Andrea Rafunno;

ù visura camerale della società "HAPPY LIFE S.r.l." (n. REA TE-161728) aggiornata al 02.02.2026, nonché del relativo certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con decorrenza 07.02.2014;

ù istanza di voltura resa, ai sensi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della società "HAPPY LIFE S.r.l.", con la quale si attesta:

- la conformità e la permanenza, in capo alla subentrante società "HAPPY LIFE S.r.l.", dei requisiti tecnologici, strutturali, impiantistici e organizzativi, sia generali che specifici, relativi alle attività sanitarie già oggetto di autorizzazione all'esercizio (rif. D.D.G. n. 265/2018) e accreditamento istituzionale (rif. DCA n. 31 /2024), in favore del "Centro Polispecialistico Villa San Giuseppe - Casa dell'Autismo", in linea con la normativa regionale vigente;
- che l'incarico di Direttore Sanitario della struttura è ricoperto dal Dott. Giancarlo Fiori, nato a Chieti il 09.12.1947 (C.F. FRIGCR47T09C632X);

ù contratto di affitto di azienda (rep. n. 42855, racc. n. 19516) dell'11.02.2026, registrato a Lanciano (CH) al n. 345 serie IT, a ministero del Notaio Dott. Sergio Sideri, sottoscritto tra il legale rappresentante del "Villa San Giuseppe Centro Polispecialistico s.r.l." e la subentrante società "HAPPY LIFE S.r.l.", nel quale si specifica l'invarianza della proprietà e dei requisiti organizzativi e strutturali (confermando l'assenza di modifiche a locali, impianti e attrezzature), nonché la continuità dell'attività sanitaria erogata per trattamenti riabilitativi, socio-riabilitativi e assistenziali in favore di soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, in regime residenziale (n. 20 posti letto) e semiresidenziale (n. 20 posti), come già autorizzato e accreditato con i rispettivi atti, D.D.G. n. 265/2018 e D.C.A. n. 31/2024;

ù della copia del documento d'identità, in corso di validità, del firmatario dell'istanza e delle dichiarazioni, Sig. Guido Zidaric;

ù contratto di locazione, stipulato con scrittura privata sottoscritta in data 11.02.2026, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della società Marzano Costruzioni S.r.l. (P.Iva n. 05802501212), con sede in Poggiomarino (NA), alla Via Piano del Principe n. 60, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Napoli (REA NA-847339) e la società 'HAPPY LIFE S.r.l.' (P.I. 01889370670), con sede legale in Controguerra (TE), Contrada Piane Tronto n. 48, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA del Gran Sasso d'Italia (REA TE-161728), nel quale viene specificato che il citato contratto è strettamente e funzionalmente collegato all'atto di affitto di azienda tra "Villa San Giuseppe Centro Polispecialistico S.r.l." e "HAPPY LIFE S.r.l.";

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante della società "HAPPY LIFE S.r.l." (rif. prot. n. 31078/2026), con la quale si attesta:

- la permanenza del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla Legge Regionale n. 18 del 24/06/2008, nonché di tutti i requisiti minimi per l'Accreditamento Istituzionale (di cui all'art. 17, comma 2, della medesima L.R. n. 18/2008), in capo alla struttura denominata "Centro Polispecialistico Villa San Giuseppe - Casa dell'Autismo", sita in Petacciato (CB), Contrada Marinelle s.n.c.;
- che la dotazione di posti letto residenziali oggetto di voltura, relativi alla struttura autorizzata ai sensi del DCA n. 31/2024, è pari a complessivi n. 20 (venti) posti letto destinati all'utenza in età adulta, in conformità a quanto stabilito dal richiamato provvedimento autorizzativo;

**VISTA** la comunicazione di conferimento incarico come Direttore Sanitario del "Centro Polispecialistico Villa San Giuseppe - Casa dell'Autismo", con sede nel Comune di Petacciato (CB), in Contrada Marinelle, s.n.c., con cui la Società a Responsabilità Limitata HAPPY LIFE SRL", conferisce al dott. Giancarlo Fiori (c.f. FRIGCR47T09C632X), nato a Chieti, il 09.12.1947, laureato in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Siena, in data 04.04.1975, abilitato all'esercizio della professione nella prima sessione dell'anno 1975, presso l'Università degli Studi di Chieti, specializzato in Psichiatria presso l'Università di Parma in data 07/07/1982, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Chieti, al numero 3160 dal 07.11.1989;

**EVIDENZIATO** che, alla luce della documentazione trasmessa con la succitata nota prot. n. 23384/2026 del

18.02.2026, non sussistono motivi ostativi al rilascio della voltura, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 12-bis della L.R. n. 18/2008 e ss.mm.ii., in favore della subentrante società "HAPPY LIFE S.r.l.", dell'autorizzazione all'esercizio (già rilasciata con D.D.G. n. 265 del 21.12.2018) e dell'accreditamento istituzionale (già rilasciato con D.C.A. n. 31 del 07.03.2024), afferenti al "Centro Polispecialistico Villa San Giuseppe - Casa dell'Autismo" per le attività sanitarie di natura riabilitativa, socio-riabilitativa e assistenziale in favore di soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, da erogarsi in regime residenziale (n. 20 posti letto) e semiresidenziale (n. 20 posti);

**RITENUTO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18/2008, i soggetti accreditati, con cadenza triennale, ed almeno sei mesi prima della scadenza del triennio, devono inviare alla competente struttura della Regione Molise una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti. La domanda di rinnovo dell'accreditamento si intende accolta con la conferma della precedente classificazione qualora entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego o variazione circa la qualità e quantità di prestazioni erogabili, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta;

**RITENUTO** che, contestualmente all'adozione del presente atto, la Regione Molise (ai sensi dell'Art. 21 comma 1 della L.R. n. 18/2008) richiederà all'O.T.A. di sottoporre la struttura in parola, gestita dalla società "HAPPY LIFE S.r.l.", a verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti dal DCA n. 36/2017;

**RILEVATO** che il presente atto potrà essere integrato/rettificato in seguito ad eventuali osservazioni da parte del Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia;

**RILEVATO**, altresì, che la documentazione relativa alla predetta società è acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute;

**DATO ATTO** che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto ix della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2023 "corretta applicazione delle procedure di autorizzazione ed accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. E' accolta, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 12-bis, della L.R. n. 18/2008 e ss.mm.ii., l'istanza di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del "Centro Polispecialistico Villa San Giuseppe - Casa dell'Autismo", con sede operativa in Petacciato (CB), Contrada Marinelle s.n.c., già rilasciati rispettivamente con atti D.D.G. n. 265 del 21.12.2018 e D.C.A. n. 31 del 07.03.2024, in favore della subentrante società "HAPPY LIFE S.r.l." (P.I. 01889370670), con sede legale in Controguerra (TE), Contrada Piane Tronto n. 48.

2. E' rilasciata l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale di cui al punto precedente per le attività sanitarie per trattamenti intensivi ed estensivi di natura riabilitativa, socio-riabilitativa e assistenziale in favore di soggetti adulti affetti da disturbo dello spettro autistico, da erogarsi presso la sede operativa sita in Petacciato, Contrada Marinelle s.n.c., secondo le seguenti modalità:

- Regime residenziale: dotazione di n. 20 posti letto;
- Regime semiresidenziale: dotazione di n. 20 posti.

### **Articolo 2**

1. E' disposto, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, la trasmissione degli atti all'O.T.A. (Organismo Tecnicamente Accreditante) affinché proceda alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale, in conformità a quanto previsto dal DCA n. 36/2017.

### **Articolo 3**

1. È stabilito che, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18/2008, i soggetti accreditati, con cadenza triennale, ed almeno sei mesi prima della scadenza del triennio, devono inviare alla competente struttura della Regione Molise una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti. La domanda di rinnovo dell'accreditamento si intende accolta con la conferma

della precedente classificazione qualora entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego o variazione circa la qualità e quantità di prestazioni erogabili, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

#### **Articolo 4**

1 E' stabilito che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso.

#### **Articolo 5**

1. Il presente decreto di accreditamento istituzionale non costituisce obbligo per l'ASREM di stipula di accordi contrattuali.  
2. E' disposto che l'A.S.Re.M. dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata.

#### **Articolo 6**

1. Il presente provvedimento sarà notificato al Rappresentante Legale della Società a Responsabilità Limitata HAPPY LIFE SRL”.

#### **Articolo 7**

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Azienda Sanitaria Regionale.

#### **Articolo 8**

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA  
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82